Quaderni di FederNotizie

N. 5

PROPOSTE PER UNA NUOVA

tariffa

UNO STUDIO DI EGIDIO LORENZI, GIUSEPPE PARAZZINI E GUIDO ROVEDA

settembre 1990

Ancora un Quaderno (il quinto) estemporaneo per due ragioni questa volta: perchè quest'anno siamo già usciti con un Quaderno sul disciplinare, ma anche perchè questo lavoro di Lorenzi, Parazzini e Roveda, benchè noto alla redazione, si pensava si dovesse tradurre in un articolo, magari corposo, da pubblicare sul giornale.

In realtà dalla ricerca dei nostri tre colleghi è uscito un documento che per qualità e quantità di materiale trattato non poteva avere altra destinazione che quella di un Quaderno.

Ospitare il lavoro di Lorenzi, Parazzini e Roveda sul nostro giornale non significa però attribuire alcuna paternità che non sia quella dei loro autori.

Federnotai potrà, se vorrà, farne proprie le intenzioni e i propositi oppure semplicemente favorire l'apertura di un più ampio dibattito. Ma potrà anche non condividerne affatto i contenuti.

La redazione che ha discusso il lavoro è ben consapevole della necessità di ulteriori approfondimenti e meditazioni, ma riconosce che le proposte contenute nel documento hanno carattere fortemente innovativo e meritano, comunque, l'attenzione dei lettori.

*

1.- Ragioni della ricerca

Già da alcuni anni all'interno del notariato serpeggia una certa insoddisfazione in materia tariffaria (ne ha fatto eco, tra gli altri, il nostro stesso giornale, con gli interventi dell'Associazione Sindacale Triveneto con la lettera aperta "Una tariffa che non soddisfa" - Notizie Sindacali - anno 7 - n.5 - settembre 1987, pag.15 e segg. / di G.Bevilacqua, con "Tariffa Notarile: prime idee per una sua rifondazione" - Federnotizie - anno 1 - n.3, pag.19 e segg. nonchè di F.Mottola, con "Osservazioni in materia di tariffa notarile" - Federnotizie - anno 2 - n.2, pag.18 e segg.).

A volte si tratta semplicemente della sensazione di una tariffa non completamente remunerativa in relazione alla complessità sempre maggiore del lavoro ed a ciò si potrebbe ovviare solamente con aumenti più frequenti e rapportati al mutare del costo della vita ed all'aumentare dell'inflazione.

Ma spesso si ha l'impressione che l'insoddisfazione sia più complessa ed articolata e richieda un più generale "ripensamento" della tariffa.

Noi ci siamo chiesti se lo stesso proliferare di "tabelle applicative od interpretative" da parte di singoli Consigli Notarili o Comitati Regionali non sia già di per sè stesso un sintomo che qualcosa non funziona.

E difatti il raffronto tra le diverse tabelle (come cercheremo di dimostrare più avanti) è avvilente in quanto evidenzia differenze spesso clamorose fra Regione e Regione (a volte confinanti) o addirittura si scopre che premia (in senso tariffario) più i notai di zone rurali che quelli delle grandi zone industriali dove si dovrebbe almeno supporre più alto il costo di mantenimento dello studio, di remunerazione del personale, etc.

Lo stesso Consiglio Nazionale si è evidentemente reso conto della necessità di ripensare la materia se è vero che ha dapprima nominato e quindi rinominato una commissione incaricata proprio di studiare una revisione della tariffa. Per la verità dei lavori di queste commissioni il notariato non ha mai saputo nulla

secondo l'invalsa abitudine (da noi peraltro sempre avversata) di non dar conto dei lavori in itinere ma solo, eventualmente, delle conclusioni approvate. Sembra comunque, per quel che si sa, che tale commissione sia sostanzialmente fallita, si riunisca del tutto sporadicamente, non abbia un preciso piano di lavoro ed insomma non sappia cosa fare. Il che, se è vero, è perlomeno strano visto che lavoro da fare ce ne sarebbe tanto.
Con questa ricerca noi crediamo di poter dare un contributo nella materia e più in generale argomenti di riflessione anche al Consiglio Nazionale ed al notariato nel suo insieme.
Ancora crediamo che si debba poter arrivare ad una tariffa che abbia un significato ed una comprensibilità immediata anche per la clientela. Sempre più spesso appaiono sulla stampa interventi sul "notaio" molte volte accompagnati da "tabelline di tariffe" perlomeno in materia immobiliare o di finanziamenti e sempre ci si accorge che tali "tariffari" sono assolutamente inaffidabili, ma proprio perchè la tariffa stessa è inaffidabile così come è strutturata.
Siamo convinti che per lo stesso atto di vendita del valore per esempio di 100 milioni, noi stessi potremmo preparare almeno dieci "costi" diversissimi tra loro, ma tutti sostenibilissimi solo che ci si rifaccia ai criteri applicativi dell'uno o dell'altro distretto, sol che si consideri lo scritturato normale od urgente, sol che si calcolino o no alcune formalità accessorie e così via. E tutto ciò, a nostro avviso, è assolutamente disdicevole per l'immagine del notaio pubblico ufficiale, ma anche e soprattutto punitivo della professionalità, dell'impegno e dell'attenzione del singolo. Cercheremo quindi, in conclusione, anche di proporre qualche possibile soluzione.

2.- Metodo del lavoro

Il materiale di ricerca (tariffe d'attuazione) è stato reperito tramite colleghi della varie zone interessate.
Si è inizialmente proceduto all'individuazione delle eventuali tariffe regionali acquisendo così la "Tariffa" del Triveneto, i "Criteri di applicazione degli articoli 30-31-34 della Tariffa Notarile e criteri di applicazione del rimborso spese con le tabelle sinottiche per gli atti usuali", 12 settembre 1987, redatta a cura del Comitato Regionale Notarile Lombardo (aggiornata con effetto dall'1.7.1990), i "Prospetti di calcolo del costo complessivo medio di taluni tipi di atti pubblici e scritture private autenticate", febbraio 1990, redatta a cura del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, approva-

ta dal Comitato Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta, la "Tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai sviluppati in base ai criteri elaborati dal Comitato Regionale" in vigore dal 1 luglio 1987, aggiornata al 1 gennaio 1990, redatta a cura del Comitato Regionale dei Consigli Notarili dell'Emilia Romagna, la "Tariffa - Criteri di applicazione e Prontuario", 1988, redatta a cura del Comitato Regionale Notarile Toscano, lo "Studio su Tariffa 1987", 1988, redatto a cura del Comitato Notarile della Regione Campania, i "Criteri e direttive di massima per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 30-31 della tariffa notarile approvata con D.M. 30 dicembre 1980 modificata con D.M. 5 giugno 1987 e direttive per la liquidazione delle parcelle ai sensi dell'art.79 della legge notarile 16 luglio 1913, n.89 e dell'art.2233 del C.C. (art.34 tariffa)", in vigore dal 1 luglio 1987, redatta a cura del Comitato Regionale fra i Consigli Notarili Distrettuali della Puglia, la "Tariffa - Criteri di applicazione e Prontuario con Appendice per la tassazione", redatta a cura del Comitato Regionale Notarile della Sicilia (aggiornata al 20 gennaio 1989).

Per le altre regioni e per alcune speciali situazioni in regioni dotate di tariffa applicativa regionale si può riferire quanto segue:

PIEMONTE (seconda zona): il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara e Vercelli ha adottato i "Prospetti di calcolo del costo complessivo medio" per le seguenti pratiche:

-piccola proprietà contadina;
-mutui e finanziamenti con rilascio di delegazioni;
-mutui e finanziamenti artigiani;
-cancellazioni ipotecarie;
-vendita di macchinari (Sabatini);
-pratiche accessorie usuali per le società,

LIGURIA: è in corso di elaborazione una tariffa esecutiva che dovrebbe interessare i Consigli Distrettuali di Imperia e Sanremo - Savona - Genova e Chiavari - La Spezia e Massa - Alessandria, Acqui Terme e Tortona, ma si nutrono dubbi su una sua rapida approvazione.

Nel frattempo a Genova si usa, aggiornata liberamente, una tariffa che risale a circa 10 anni fa e che si ispira ad altra tariffa approvata dal Consiglio Distrettuale di Savona.

MARCHE: non esiste una tariffa approvata dal Comitato Regionale per l'addotta ragione delle profonde differenze sociali e geografiche delle varie province.

Così mentre il Consiglio Notarile di Ancona ha approvato in data 10 novembre 1987 le "Tavole Sinottiche del costo di alcuni atti in base alla tariffa notari-

le", i notai di Ascoli Piceno e Fermo seguono le tariffe esecutive abruzzesi, mentre quelli di Pesaro e Urbino seguono quella dell'Emilia Romagna.
Il Collegio Notarile dei Distretti di Macerata e Camerino si è dotato, in data 1 giugno 1987, di un "Prontuario della Tariffa Notarile".
Un prontuario per pratiche minori è stato diffuso dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo.
UMBRIA: i notai di questa regione si rifanno alla tariffa esecutiva approvata dal Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia il 5 agosto 1987, peraltro ferma alla tariffa approvata con D.M. 30 dicembre 1980.
ABRUZZO: non esiste tariffa regionale. Per i notai di Teramo e Pescara è in uso un prontuario approvato dal locale Consiglio, mentre il Consiglio Distrettuale di L'Aquila avrebbe adottato un prontuario analogo.
SARDEGNA: il Consiglio Notarile Distrettuale di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania ha adottato una tariffa alla quale si rifanno i notai del Distretto di Oristano. Il Consiglio Notarile Distrettuale di Cagliari e Lanusei ha respinto la proposta di adottare una tariffa esecutiva.
LAZIO: il Lazio fa parte, con Umbria e Sardegna, appunto del Comitato Interregionale Lazio-Umbria-Sardegna.
Il Consiglio Notarile Distrettuale di Roma, Velletri e Civitavecchia, in attuazione della Tariffa entrata in vigore l'1 luglio 1987 ha approvato vari "prospetti", "tabelle" ed "elaborati". Il Consiglio Notarile di Latina, nella seduta del 17 novembre 1987 si è dotato di un "Prontuario e criteri di massima per l'applicazione della Tariffa Notarile" in vigore dal gennaio 1988.
CAMPANIA: nell'ambito del Collegio di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi è applicata una "Tariffa" ufficiosa per mutui, atti negoziali, società di persone e società di capitali.
BASILICATA: non pervenuta (per Matera e Potenza). I notai di Vallo della Lucania e Sala Consilina si rifanno, prevalentemente, alla "Tariffa" di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi.
MOLISE: non esistono tariffe esecutive ma i notai locali si rifanno, prevalentemente, a quella adottata dal "Comitato Regionale fra i Consigli Notarili della Puglia"
CALABRIA: non esiste tariffa regionale. Per i notai del Distretto di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola è in vigore, dal 1 gennaio 1989, il testo dei "Criteri e direttive di massima per l'applicazione delle norme di cui agli artt.30 e 31 della tariffa notarile approvata con D.M. 30 dicembre 1980 modificato con D.M. 5 aprile 1987 e direttive per la liquidazione delle parcelle ai sensi dell'art.79 della legge notarile 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art.2233 del C.C. (art.34 tariffa)."

Per i notai dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia è invece in vigore dal 16 dicembre 1989 il "Prontuario a cura del notaio Antonio Ruscio".
Infine per i notai del Distretto di Reggio Calabria è, di fatto, in uso un prontuario che non risulta ufficialmente approvato.
SICILIA: solo per alcune "voci", non previste dalla tariffa redatta a cura del Comitato Regionale, alcuni notai fanno riferimento al manuale di M.Raimondo citato in bibliografia.

Tutto il materiale raccolto è stato fotocopiato e distribuito ai tre componenti del gruppo di lavoro per l'elaborazione dei dati statistici. A questo proposito il lavoro è stato ripartito in tre gruppi di ricerca fondamentali:
a) atti negoziali;
b) atti di società;
c) altri atti e attività diverse.
Sono stati quindi concordati i criteri per l'elaborazione dei dati e sono state discusse le linee fondamentali del lavoro.
Concordata la traccia della ricerca, ciascuno dei componenti si è preso il carico di sviluppare uno o più capitoli del progetto sottoponendo il testo della sua ricerca al gruppo di lavoro.
In esito al dibattito è stato approvato il testo definitivo dell'intero progetto che offriamo all'attenzione dei lettori.

3.- Cenni storici

Prima dell'Unità il notariato italiano era già stato regolato da una unica normativa: il provvedimento del 16 marzo 1803 introdotto da Napoleone nel Regno d'Italia sulla scia dell'ordinamento francese.
Il diritto napoleonico, fatta eccezione per gli onorari di scritturato e vacazione, non disciplinava il compenso notarile in modo rigido (a mo' di tassa) ma ne rimetteva la determinazione all'accordo con il cliente.
Anche con la Restaurazione il criterio della libera determinazione del compenso continua ad aleggiare nelle normative con cui i numerosi staterelli italiani disciplinano i rispettivi notariati.
Il 25 luglio 1875, in Valsavaranche, Vittorio Emanuele II promulga la prima legge del notariato d'Italia: la n.2786. Alla legge è annessa la tariffa degli onorari, fissi o proporzionali, e dei diritti accessori con l'avvertenza che per i

casi non indicati le "tasse" si devono regolare per analogia a quelli indicati.
La legge n.2786 entra in vigore il primo gennaio 1876, viene modificata dalla n.4817 del 6 aprile 1879, a sua volta modificata dal Testo Unico sul riordinamento del notariato di cui al Regio Decreto n.4900 del 25 maggio 1879.
La tariffa annessa al Testo Unico apporta solo pochi ritocchi a quella del 1875, conferma il criterio della analogia per i casi non indicati e resta quindi caratterizzata da rigidità (nelle prestazioni e nei compensi).
I lavori preparatori della legge 2786 del 1875 e del Testo Unico del 1879 risentirono del criterio napoleonico di determinazione del compenso, ma alla fine prevalse l'impostazione del compenso rigido. Impostazione motivata per un verso dal timore che potesse venir meno la natura pubblica della funzione notarile - ecco forse la ragione della nota spese ed onorari sugli atti - e per l'altro dalla opportunità di poter quantificare a priori l'importo dell'onorario. Quest'ultima esigenza è avvertita anche da un anonimo curatore di un manuale pratico edito a Milano il 31 luglio 1875 per l'applicazione della neonata tariffa, già allora non molto intelligibile. Costui infatti si preoccupa di fornire oltre che un "utile pratico per gli egregi signori Notai" anche l'opportunità ai privati "a quali importi saranno per ascendere gli onorari".
Dal 1879 ad oggi numerosi provvedimenti, compresa la legge 16 febbraio 1913, modificano gli importi tariffari non sempre aumentandoli.
Infatti, in vista di determinati eventi o scopi di interesse nazionale, numerosi sono i provvedimenti che annaffiano le prestazioni notarili con l'obbligo di riduzioni degli onorari; attualmente sono in vigore ben 91 disposizioni riguardanti gli onorari ridotti.
Sino all'ultimo conflitto bellico la tariffa resta improntata al criterio della rigidità e conseguentemente le "retribuzioni" del notaio restano circoscritte al solo ricevimento degli atti ed alla autenticazione delle firme; per il Tribunale di Pistoia (5 gennaio 1921) il notaio che abbia dato pareri in materia legale non può pretendere per essi se non gli onorari ed i compensi che la legge gli riconosce per l'esercizio delle funzioni notarili.
Attorno al 1950 fa capolino la proposta di retribuire i notai mediante stipendio "adeguatamente fissato" al fine anche di eliminare (pure allora!) spiacevoli casi di concorrenza e sproporzioni nella distribuzione del lavoro. La disputa che ne scaturisce, l'opposizione della maggioranza dei notai ed il pericolo di penalizzarne l'efficienza, l'abnegazione e la professionalità, non solo fanno tramontare l'ipotesi dello stipendio, ma fanno addirittura constare che la funzione notarile, per il continuo contatto con le più varie manifestazioni della vita sociale e degli affari del dopo-guerra, non debba più essere compressa nel solo ricevimento degli atti e nella autenticazione delle firme, ma si debba e-

stendere anche alle indagini preliminari e successive alla stipula, allo svolgimento delle pratiche e formalità connesse e dipendenti, alla consulenza in campo fiscale, successorio e societario (elasticità delle prestazioni).

La tariffa entrata in vigore il primo gennaio 1955 (legge 22 novembre 1954, n.1158) grazie anche alla tenace opera del Consiglio Nazionale (istituito con legge n.577 del 3 agosto 1949), recepisce la realtà. Infatti se, a tutela del pubblico servizio e nel rispetto del tradizionale concetto di rigidità, all'art.1 è previsto che "oltre agli onorari e ai dirtti preveduti nella presente tariffa, nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e per le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa", con il nuovo art.34 viene sancito che per gli atti e per le prestazioni non rientranti in quella sfera, ma consentite dalla legge, il notaio ha diritto di ottenere il compenso per l'opera svolta; l'ammontare di detto compenso, in caso di contestazione, sarà determinato dal parere del presidente del consiglio notarile o della commissione all'uopo nominata (elasticità del compenso).

L'esigenza quindi di determinare il compenso per queste "altre prestazioni" comporta la predisposizione, prima su iniziativa dei singoli notai e poi anche di alcuni consigli notarili, di tabelline sinottiche semi-ufficiali; la loro circolazione è assai discreta, di tanto in tanto vengono ritoccate negli importi per adattarle alle mutate consulenze e formalità.

Nel gennaio del 1965 uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, oltre a dichiarare lecite le tabelle sinottiche predisposte da un consiglio notarile, afferma che la determinazione preventiva ed in astratto dei compensi configura la esplicazione di uno dei compiti che la legge ha affidato al consiglio notarile: ai sensi dell'art.93, n.5, della Legge Notarile infatti esso è l'organo per eccellenza preposto alla determinazione degli onorari in caso di controversia.

L'orientamento del Consiglio Nazionale è condiviso dal legislatore che, sulla scia di quanto previsto per le tariffe di altri ordini professionali, attenua la sua tutela in materia di onorari: la legge n.41 del 5 marzo 1973 infatti attribuisce al Consiglio Nazionale del Notariato la facoltà di determinare con propria deliberazione, da approvarsi con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, gli onorari, i diritti accessori, le indennità nonchè i criteri per il rimborso spese.

La tariffa del 1973, limitando l'apparente ampia discrezionalità prevista dall'art.34 della tariffa del 1955, detta all'articolo 30 i criteri per la determinazione dei compensi per le "altre prestazioni" (che comunque non potranno eccedere il triplo degli onorari graduali). Contestualmente viene facoltizzato ciascun consiglio notarile a determinarne i criteri di massima.

In realtà la facoltà attribuita ai consigli notarili viene di solito "girata" ai

rispettivi Comitati regionali. Una volta approvati da questi i criteri e predisposte le relative tabelle sinottiche, i singoli consigli li adottano con proprie delibere.

4.- Raffronto fra le diverse "tariffe applicative"

Tra tutte le "tariffe applicative" raccolte si è operato un attento raffronto suddividendole in tre settori: atti negoziali - atti societari - atti cosiddetti "minori".

Il raffronto è stato eseguito scegliendo alcuni scaglioni-tipo di valori per le prime due categorie ed alcuni degli atti più abituali per la terza categoria.

Il lavoro è stato particolarmente complesso e faticoso perchè le diverse "tabelle" non sono quasi mai omogenee, nel senso che alcune contengono le anticipazioni, altre comprendono il calcolo dell'I.V.A., alcune considerano l'atto tipo di due fogli, altre di tre, alcune considerano il diritto di scritturato sempre come "urgente" altre no, alcune infine calcolano sempre al massimo il diritto per la liquidazione delle imposte, altre addirittura lo ignorano.

Fin dove si è potuto si è cercato di riportare le tabelle ad omogeneità, depurandole appunto da anticipazioni e da I.V.A. ed immaginando un atto tipo di un numero di fogli intermedio ed omogeneo.

Talune differenze certamente rimarranno perchè è spesso impossibile (non trovando nelle tabelle i criteri o le note dettagliate) interpretare esattamente i risultati finali.

Crediamo tuttavia che si tratti di differenze marginali e tali da non invalidare i raffronti qui di seguito pubblicati.

Un altro elemento essenziale di non omogeneità consiste nel fatto che mentre la grande maggioranza delle "tariffe applicative" è stata studiata e redatta subito dopo l'entrata in vigore della nuova tariffa e cioè negli anni 1987-1988, quelle della Sicilia, di Catanzaro e di Cosenza hanno avuto un aggiornamento nel 1989, e quelle dell'Emilia Romagna e del Piemonte e Valle d'Aosta hanno avuto un aggiornamento nel 1990. (Per le date esatte di entrata in vigore vedi comunque il capitolo "Metodo del lavoro").

La "tariffa applicativa" del Comitato Regionale Lombardo ha avuto un aggiornamento con effetto dal primo luglio 1990, ma nel presente lavoro si è potuto operare solo sulla precedente.

Di tutto ciò si dovrà evidentemente tener conto nel leggere e studiare i raffronti.

ATTI NEGOZIALI PER ATTO PUBBLICO

(valori espressi in migliaia di lire)

	ATTI NORMALI					ATTI IN SERIE E VENDITE CON MUTUO CONTEMPORANEO				
valore	7.000.000	25.000.000	60.000.000	100.000.000	150.000.000	7.000.000	25.000.000	60.000.000	100.000.000	150.000.000
PIEMONTE-VAL AOSTA	725	1045	1390	1830	1995					
NOVARA - VERCELLI										
LOMBARDIA	656/725/794	863/984/1105	1070/1231/1392	1231/1432/1634	1346/1565/1783	587	743	909	1030	1128
TRIVENETO	617	1094	1477	1710	1852					
EMILIA-ROMAGNA	707	1035	1287	1689	1843					
TOSCANA	700/900	1050/1200	1400/1650	1850/2150	1950/2400					
ANCONA	563/632/701	750/869/990	930/1091/1252	1091/1292/1493	1191/1410/1628	587	743	909	1030	1128
MACERATA-CAMERINO	420	600	780	1000	1100					
ASCOLI PIC.-FERMO										
ROMA		879	1036	1357	1468					
LATINA	596	777	1040	1212	1323					
TERAMO-PESCARA	550	826	1028	1189	1518					
CAMPANIA	727/865/1003	934/1176/1417	1141/1463/1785	1302/1705/2107	1417/1854/2291					
AVELLINO	517	630	747	827	908					
PUGLIA	639/915	943/1329	1306/1692	1612/2014	1757/2194					
COSENZA	449/936	552/1340	674/1703	754/2025	830/2205					
CATANZARO	490/700	700/1060	800/1065	960/1530	1000/1630					
REGGIO CALABRIA	658	865	1072	1233	1348					
SICILIA	605	855	1123	1686	1836					
SASSARI	1025	1280	1735	1960	2375					

MUTUI

(valori espressi in migliaia di lire)

	ONORARIO INTERO					ONORARIO RIDOTTO A META'				
valore	40.000.000	80.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	40.000.000	80.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
PIEMONTE-VAL AOSTA	1180	1380	1695	1830	2205	965	1105	1285	1355	1565
NOVARA - VERCELLI										
LOMBARDIA	989/1182	1174/1424	1278/1559	1393/1699	1498/1836	1012	1217	1331	1419	1534
TRIVENETO	1004	1165	1257	1363	1455	929	1050	1119	1171	1240
EMILIA-ROMAGNA	1191	1502	1640	1775	1913	884	1113	1206	1274	1366
TOSCANA	1030	1210	1310	1420	1521	700	780	825	866	917
ANCONA	900	1080	1170	1240	1370	707	811	876	922	983
MACERATA-CAMERINO	584	684	744	820	870	670	755	824	901	944
ASCOLI PIC.-FERMO										
ROMA			958	993	1038			958	993	1038
LATINA	915	1076	1168	1273	1365	989	1070	1116	1150	1196
TERAMO-PESCARA	1250	1450	1560	1950	2090	852	977	1039	1194	1269
CAMPANIA	1100	1320	1410	1550	1680	1126	1327	1442	1528	1643
AVELLINO	684	764	810	886	932	504	545	568	585	608
PUGLIA	1016	1177	1269	1462	1611	869	1033	1151	1213	1345
COSENZA	981	1142	1259	1374	1386	761	881	950	1003	1072
CATANZARO	1320	1480	1570	1670	1760					
REGGIO CALABRIA						887	1048	1140	1209	1301
SICILIA	910	1079	1176	1346	1450	740	869	943	1064	1144
SASSARI	650	750	850	900	1000	1060	1265	1425	1520	1680

ATTI SOCIETARI E VIDIMAZIONI

	SOCIETA' DI CAPITALI			SOCIETA' DI PERSONE			VIDIMAZIONI	
	valore 20.000.000	valore 200.000.000	indeterminato	valore 5.000.000	valore 10.000.000	indeterminato	annuale	iniziale
PIEMONTE-VAL AOSTA	1.830.000	3.075.000	975.000	965.000	1.060.000	605.000		
NOVARA - VERCELLI								
LOMBARDIA	1.522.000	2.434.000	777.000	745.000	791.000	543.000	22.500	22.500
TRIVENETO	1.826.750	2.810.000	1.081.850	938.600	963.900	716.450	31.356	46.186
EMILIA-ROMAGNA	1.344.250	2.420.650	688.750	716.050	762.050	488.350	22.500	22.500
TOSCANA	1.823.800			951.100	970.576	593.544	22.500	22.500
ANCONA	1.522.000	2.434.000	777.000	745.000	791.000	543.000	22.500	22.500
MACERATA-CAMERINO	714.000	1.228.000	401.000	430.000	480.000	315.000	10.100	16.805
ASCOLI PIC.-FERMO							25.000	25.000
ROMA	1.613.050	2.632.950	809.050		824.650		22.500	22.500
LATINA	1.214.550	1.980.450	805.850	599.850	710.350	598.950	21.500	21.500
TERAMO-PESCARA	1.470.000	2.020.000	950.000	770.000	910.000	700.000		
CAMPANIA	1.439.775/1.957.275	2.247.925/3.248.425		822.125/1.132.625	868.125/1.224.625		22.500	22.500
AVELLINO	874.975	1.316.575		558.875	581.875			
PUGLIA	1.442.250/1.683.750	2.354.450/2.837.450	737.350/829.350	763.050/1.039.050	809.050/1.131.050	488.950/672.950	22.500	22.500
COSENZA	1.442.250/1.683.750	2.354.450/2.837.450	737.350/829.350	763.050/1.039.050	809.050/1.131.050	488.950/672.950	21.500	21.500
CATANZARO	1.060.000	2.070.000	500.000/800.000	700.000	775.000	400.000	21.500	21.500
REGGIO CALABRIA	1.399.000	2.110.000		835.475	904.475			
SICILIA	1.734.175	2.711.000	1.051.500	811.000			21.500	21.500
SASSARI	1.200.000	2.520.000	650.450	450.000		334.000	21.500	21.500

ATTI MINORI (1)

	procura spec.	procura alle liti non reg.	procura alle liti reg.	procura spec. per auto	procura spec. registrata	procura gen.	convenzione regime patr.	atto notorio	dich.sost. atto not.	impresa fam.
PIEMONTE-VAL AOSTA										
NOVARA - VERCELLI										
LOMBARDIA	35.000				100.000	110.000	140.000	100.000	22.000	100.000
TRIVENETO	63.559	63.559	119.492	34.746	170.339			166.102	72.034	183.051
EMILIA-ROMAGNA	34.500	34.500			92.150	103.050	139.700/223.200		24.000	126.650
TOSCANA	46.500		79.000		96.150	150.000	176.200	115.000	26.000	153.650
ANCONA	50.000	45.000	70.000	32.500	146.500	158.500		120.000	50.000	120.000
MACERATA-CAMERINO	35.000	35.000		30.000	150.000		200.000	150.000	30.000	160.000
ASCOLI PIC.-FERMO										
ROMA	36.500	36.500		44.500	136.900	136.900	190.350	136.900		
LATINA	38.000			31.500	126.000	126.000	150.000	126.000	26.000	120.000
TERAMO-PESCARA										
CAMPANIA	38.500	38.500			103.050	109.050	146.700	109.050		103.050
AVELLINO										
PUGLIA	58.500	48.500	100.500		100.500	171.050/309.050	148.200/286.200			160.550/252.550
COSENZA	31.500/100.500				96.300/273.800	96.300/277.800	112.700/294.200			81.500/256.900
CATANZARO									20.000	160.000
REGGIO CALABRIA	35.500				121.300	162.000			20.000	160.000
SICILIA	36.500				134.000	134.000				129.000
SASSARI (con antic.)	60.000			50.000	320.000	320.000	250.000/400.000			250.000

ATTI MINORI (2)

	ass.tempor. di imprese	accettaz.eredità senza tras.	accettaz.eredità con.tras.	rinuncia abd.	testamento pubblico	convenzione urbanistica	deposito di documenti	estratti e copie docc.	dichiaraz.unil. di vincolo urb.	costituz. associaz.	autentica istanza
PIEMONTE-VAL AOSTA											
NOVARA - VERCELLI				130.000				22.500			22.000
LOMBARDIA								43.220	341.949		
TRIVENETO	238.136										
EMILIA-ROMAGNA		150.700	161.850	143.700	164.150	564.150	103.050	22.000/22.500	261.800		
TOSCANA			190.500	167.700		638.000	106.050	28.500	289.800		
ANCONA				120.000				22.500	200.000		13.000
MACERATA-CAMERINO				180.000	100.000			13.000/25.000	300.000		
ASCOLI PIC.-FERMO											
ROMA								24.500			14.000
LATINA								22.000	275.000		15.000
TERAMO-PESCARA											
CAMPANIA	103.050	103.050	146.700	103.050	175.150	440.400		17.500/22.500	220.300	177.150	
AVELLINO											
PUGLIA	295.450			224.950	161.150	746.150		28.500	275.800	334.400	
COSENZA	155.400				145.000						
CATANZARO					320.000	500.000		10.000/11.500			
REGGIO CALABRIA					150.360						
SICILIA			181.350	165.025	261.050		137.750	21.500	205.275		
SASSARI (con ant.)		310.000	400.000	250.000	200.000	660.000		30.000	400.000	590.000	

ATTI MINORI (3)

	autenticaz. fotografie	richiesta e ritiro certif.cat.o ipot.	AUTO nuovo	AUTO nuovo con ip.	AUTO usato	AUTO usato con ip.	cancell.ip. auto	cancell.ip. moto
PIEMONTE-VAL AOSTA								
NOVARA - VERCELLI								
LOMBARDIA		50.000						
TRIVENETO			23.729	33.051	32.203	42.373		
EMILIA-ROMAGNA	21.000	30.000	15.500	18.500	21.500	27.500		
TOSCANA	22.000		15.500	18.500	21.500	27.500		
ANCONA			17.500	22.500	23.500	31.500	15.500	19.500
MACERATA-CAMERINO	13.000							
ASCOLI PIC.-FERMO								
ROMA			23.500	29.500	35.500	47.500	27.500	19.500
LATINA			19.500	23.500	23.500	29.500		
TERAMO-PESCARA								
CAMPANIA	24.500		15.500	18.500	21.500	27.500		
AVELLINO								
PUGLIA		15.000/40.000	17.500	20.500	23.500	29.500		
COSENZA		15.000/40.000	15.500	18.500	21.500	27.500		
CATANZARO			15.000	20.000	30.000	40.000		
REGGIO CALABRIA								
SICILIA	21.000		17.500	20.500	23.500	29.500		
SASSARI			15.500	18.500	21.500	27.500	17.500	

Letti, verificati ed interpretati gli schemi precedenti, si possono trarre alcune considerazioni generali:

= Il rilievo più immediato e che balza subito agli occhi è la grande differenza fra le diverse "tariffe applicative". Per certi versi essa appare a volte clamorosa e quasi incredibile.
L'ambito di discrezionalità dei diversi consigli notarili dovrebbe essere infatti solo la diversa gradualità di applicazione dell'articolo 30 e (in casi particolarissimi) l'eventuale applicazione dell'articolo 34.
Ora, poichè scorrendo le tabelle sopra riportate, si rileva che l' "excursus" fra i minimi e i massimi sfiora a volte la moltiplica per tre, vien da chiedersi cosa ci stia a fare una tariffa approvata con decreto ministeriale.
Solo per fare qualche esempio rilevato qua e là nelle tabelle precedenti, si scopre che un atto di vendita del valore di 150.000.000 costa 908.000 lire ad Avellino e fino a 2.400.000 lire in Toscana; un mutuo del valore di lire 100.000.000 costa 744.000 lire a Macerata e Camerino e fino a 1.695.000 lire in Piemonte e Val d'Aosta; la costituzione di una S.r.l. da 20.000.000 costa 714.000 lire a Macerata e Camerino (ma anche 874.975 ad Avellino o 1.060.000 a Catanzaro) e fino a 1.957.275 lire in Campania.
In mezzo a questi limiti estremi ci stanno tutte le possibili ed immaginabili variazioni... sul tema.

= Forse a parziale spiegazione di queste clamorose differenze, potrebbe esserci la "diversa filosofia" delle varie tariffe applicative: alcune infatti nascono con lo scopo preciso di indicare i <u>minimi</u> sotto i quali è considerato illegittimo scendere e questo si giustifica in zone dove esiste una corsa al ribasso e quindi all'illecita concorrenza che il consiglio locale cerca di contrastare; altre invece nascono come vero e proprio orientamento ai colleghi e devono quindi interpretarsi come realistiche ed utilizzate; altre ancora servono come metro per la liquidazione delle parcelle da parte del consiglio notarile. Tutto ciò però, se da un lato può appunto essere una parziale spiegazione delle differenze, in realtà non fa che portare ulteriore confusione nella materia.

= Ancora più difficilmente spiegabili sono le differenze (anche qui spesso clamorose) negli atti cosiddetti "minori" dove dovrebbe essere evidente e prevalente la funzione pubblica del notaio e la sua attività meramente certificatrice.
Gli esempi sono facilmente rilevabili dalla lettura delle tabelle e francamente non sappiamo spiegarci come il costo della vidimazione annuale di un libro sociale non debba essere uguale in tutta Italia, come i costi della procura spe-

ciale, o del visto firma ex lege 15/1968 e via discorrendo.

= A titolo puramente statistico si può rilevare che nell'insieme il notariato "più caro" appare quello del Triveneto in materia societaria e per gli atti "minori" (e ciò considerando la data di entrata in vigore della tariffa applicativa, in quanto la tariffa del Piemonte-Val d'Aosta che, a prima vista, appare più elevata, è operativa dal 1990) ed invece la Toscana, la Campania e Cosenza per gli atti negoziali. Per i mutui la palma del primato spetta alla Lombardia insieme all'Emilia e al Piemonte, ma anche Teramo e Pescara, la Campania e Catanzaro non scherzano.
E anche da questi raffronti nascono non poche perplessità: sembrerebbe infatti logico che una volta scelta una linea di condotta essa si debba ripercuotere su tutti i tipi di atto, ed invece non è proprio così ed ognuno sceglie linee diverse di applicazione a seconda del genere di atto.

= Più in generale è quanto meno curioso che le zone più industrializzate come la Lombardia, Roma e la Campania siano generalmente orientate ad una applicazione "media" della tariffa, mentre le "spinte in avanti" sono spesso in zone dove, presumibilmente, i costi di studio (in particolare affitto e stipendi) sono certamente più bassi anche in modo molto rilevante.

= Ancora un discorso a parte meriterebbe l'indagine sul grado di applicazione delle tariffe sopra esaminate. Qui evidentemente il raffronto serio e ragionato è del tutto impossibile. Ma dando un qualche significato anche alle "voci e ai sussurri" (che pure qualche significato hanno) si viene a sapere che alcune delle tariffe che noi abbiamo studiato e riportato, in realtà, i notai locali ed interessati (od almeno alcuni di loro) non le hanno mai viste, ci ridono sopra, e nella pratica vanno per una scelta del tutto personale o al massimo concordata con un gruppo di amici.
In altri distretti invece la tariffa applicativa è considerata addirittura uno spauracchio perchè l'uscirne dai limiti potrà comportare la riduzione della fattura in sede di liquidazione da parte del consiglio.
Tutto ciò è indimostrabile, ma non è difficile pensare che sia vero e questo è un altro grave elemento di confusione.

= Un'ultima considerazione scaturisce dall'esserci accorti che molte delle tariffe applicative sono del tutto parziali e si dedicano solo ad alcuni atti od attività dimenticandone completamente altri pur rilevanti.
Per esempio per i cosiddetti "atti in serie" o per la vendita contemporanea al

mutuo, la Lombardia ed Ancona si preoccupano di dettare specifiche tabelle, l'Emilia, la Sicilia e il Piemonte danno dei criteri generali non riconducibili a tabelle e tutti gli altri nulla dicono.
Addirittura in materia societaria alcune tariffe non considerano la costituzione di S.p.A. o l'atto di valore indeterminato di una società di persone.
Pochissimi o quasi nessuno si preoccupa delle denunce di successione, pochi delle cancellazioni di ipoteche e così via.
Ed allora cosa significa ? Che in questi casi ognuno si regola come vuole ? Oppure che c'è un'intesa orale tramandata ma non scritta ?

5.- Giustificazioni teoriche per una nuova tariffa

La funzione del notaio è scolpita nell'art. 1 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili 16 febbraio 1913 n. 89 che non ha più subito modifiche sostanziali.
In base a quella norma il notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
Quanto questa definizione sia oggi inadeguata lo si ricava da tutti i tentativi fatti negli ultimi quarant'anni per modificare la legge fondamentale sull'ordinamento dei notai e, più in particolare, per ridisegnare figura e ruolo del notaio.
Emblematico in proposito è l'aspro dibattito che si è svolto nell'ambito della Commissione istituita nel 1982 dal Consiglio Nazionale del Notariato per lo studio della riforma dell'ordinamento e che ha consegnato i propri lavori nell'estate del 1983.
Come si può ricavare dal verbale n. 24 del 4 giugno 1983 dei lavori di quella Commissione, furono proposte due nuove formulazioni dell'art. 1 dell'ordinamento riguardanti appunto la definizione del ruolo del notaio.
Con dieci voti favorevoli, tre astenuti e due contrari fu approvato questo testo:
"Il notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e gli atti di ultima volontà, redigere verbali di organi collegiali, autenticare le sottoscrizioni delle scritture private, attribuendo pubblica fede agli atti del suo ministero.
Il nótaio, in posizione di garantita indipendenza ed imparzialità, nell'atto pubblico interpreta e verifica con la sua indagine personale la volontà delle

parti, adeguandone la manifestazione alle leggi; nell'autenticazione delle sottoscrizioni accerta che il contenuto della scrittura privata corrisponda alla volontà di chi sottoscrive e sia conforme alle leggi.
Egli fornisce, anche al di fuori del suo ministero, attività professionali di consulenza ed assistenza in tutte le materie connesse o attinenti alla sua funzione".
La più avanzata formulazione fu bocciata con dieci voti contrari, tre astenuti, due favorevoli.
Questo il testo:
"Il Notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e gli atti di ultima volontà attribuendo ad essi pubblica fede e per autenticare le sottoscrizioni di scritture private, accertando che il contenuto di esse corrisponda all'effettivo volere di chi sottoscrive.
Nell'esercizio di tali funzioni il Notaio deve, in posizione di indipendenza ed imparzialità, interpretare, con la sua indagine personale, la volontà delle parti, adeguandone la manifestazione all'ordinamento giuridico; curare, che gli atti pubblici e le scritture private con sottoscrizioni autenticate siano idonei a produrre gli effetti giuridici voluti dalle parti; spiegare alle parti la portata giuridica e le prevedibili conseguenze degli atti ricevuti o autenticati.
Il Notaio esercita inoltre l'attività di libero professionista prestando la sua consulenza nelle materie di sua competenza".
Come si può facilmente comprendere grave è il divario che divide la figura del notaio come la definì il legislatore del '13 e quella che la categoria sente di rappresentare.
La lentezza con cui il legislatore procede ai naturali adeguamenti non ha impedito il formarsi, nell'ambito della categoria, di una nuova coscienza che trascende e travalica i limiti della norma.
L'esito del dibattito in seno alla Commissione che ha varato l'ultimo testo di riforma dell'ordinamento noto alla categoria è sufficientemente rappresentativo della grande conflittualità esistente tra conservazione e riformismo.
Il testo dell'art. 1 andato in minoranza ha incontrato tre fondamentali ostacoli consistenti: a) nell'aver evidenziato il ruolo garantista del notaio espresso nella proposizione "curare che gli atti pubblici e le scritture private siano idonei a produrre gli effetti giuridici voluti dalle parti"; b) nell'affermazione che "il notaio esercita inoltre l'attività di libero professionista prestando la sua consulenza nelle materie di sua competenza"; c) nell'avere dichiaratamente e ostentatamente equiparato la scrittura privata all'atto pubblico quanto a ruolo e responsabilità del notaio.
Tutto ciò non può non stupire se si pensa che alcuni di questi principi fanno

ormai da tempo parte della cultura notarile e che si ritrovano imperanti nella pratica.

Barassi, citato da Di Fabio nel suo "Manuale di Notariato" scriveva (nel 1901!) che la prestazione notarile è prestazione di risultato (questo e non altro si intende per funzione garantista!); mentre D'Orazi Flavoni (sempre citato da Di Fabio) nel suo "La responsabilità civile nell'esercizio del Notariato" affermava categoricamente che "il dovere di conseguire un risultato conforme a legge grava sul notaio istituzionalmente".

Ma quando si tratta di trasporre opinioni autorevoli e indiscusse in norme di legge si profilano puntualmente i se e i ma, i mille distinguo che servono solo a ritardare il processo di riforma e di adeguamento.

Sull'equiparazione scrittura privata - atto pubblico, sulla necessità di creare l'unico atto notarile che non lasci spazio a scelte imposte e strumentali basta la criticatissima e inaccettabile sentenza della Corte di Cassazione 3 febbraio 1990, n.2720, così duramente respinta dall'attuale Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.

E sull'attività del notaio come libero professionista, che si manifesta quotidianamente e ovunque, ma la cui chiara e inoppugnabile codificazione trova incredibile resistenza, sarà bene ricordare che l'art. 74 della legge fondamentale (vecchia di quasi ottant'anni) dice, senza girotondi di parole, che "il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio delle sua professione ad essere retribuito...).

Ma, mentre la legge di riforma tarda a profilarsi, il notariato, pur nell'evidente equivoco normativo, riesce a far emergere il suo nuovo ruolo proprio attraverso l'adeguamento della tariffa.

Le norme fondamentali che regolano la corresponsione dei compensi (onorari e rimborsi spese) ai notai sono contenute negli articoli della legge sull'ordinamento che vanno dal 74 all'82, che comprendono anche prescrizioni sulla tariffa.

Il secondo comma dell'art. 74 stabilisce infatti che "gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa".

L'evoluzione della tariffa, a partire da quella postunitaria del 1875, è ben documentata nel capitolo "cenni storici" di questo studio.

Per lungo tempo ha conservato una rigorosa rigidità che, mentre esaltava il ruolo minore di certificazione, poco o nessuno spazio lasciava alla diversa e lentamente emergente attività professionale del notaio. Solo nel 1955 questa realtà veniva recepita attraverso l'introduzione di una norma, l'art. 34, la quale sanciva che per gli atti e per le prestazioni non rientranti nella sfera istituzionale, ma consentite dalla legge, il notaio ha diritto di ottenere il compenso

per l'opera svolta.
La breccia è ormai aperta e fa quasi paura tant'è che la tariffa entrata in vigore nel 1973 introduce il nuovo articolo 30 che detta i criteri per la determinazione dei compensi dovuti per le altre prestazioni e che, comunque, non potranno eccedere il triplo degli onorari graduali. Surrettiziamente, ma indiscutibilmente, viene introdotta una norma che "adegua" ruolo e funzione del notaio.
Un attento lettore delle norme sul notariato, il Di Fabio, è in grado di cogliere appieno la portata delle innovazioni introdotte attraverso la tariffa notarile classificando acutamente "la molteplicità delle prestazioni nelle quali si può realizzare l'attività del notaio".
Esse vengono così elencate:
a) prestazioni che concernono il compimento degli atti attribuiti al notaio dalla legge;
b) prestazioni estranee alla funzione pubblica, ma affini alla materia ed al campo notarile;
c) prestazioni complementari estranee al campo notarile.
Nelle prime rientrerebbero quelle relative agli atti strettamente connessi con la funzione; nelle seconde quelle relative "a tutte quelle prestazioni di carattere professionale - legale che possono essere richieste al notaio o perchè servono a facilitare o perfezionare la ricezione degli atti o perchè trovano tradizionalmente in lui un competente e naturale esecutore, anche se, di per sè, esse possono essere espletate da altre persone, qualificate o meno professionalmente (attività preliminari concernenti studi di documenti e preparazione di minute, dichiarazioni di successione, pratiche di carattere tributario ect); nelle terze quelle completamente estranee al campo notarile: "sono tali quelle che possono essere richieste al notaio non come tale e talvolta nemmeno quale libero professionista, ma come privato, in considerazione della sua preparazione legale o della fiducia in lui riposta (pratiche preliminari per la stipulazione di un mutuo, predisposizione di operazioni di vendita di beni di incapaci, arbitrato etc.).
Come si può ben intendere il campo di attività del notaio, il suo ruolo e le sue responsabilità sono nel tempo radicalmente mutati, così come sono mutate le aspettative della collettività nei confronti del notaio.
Peraltro, mentre la tariffa ha cercato, magari confusamente, di tener dietro alle lente, ma sensibili trasformazioni, l'ordinamento continua a segnare il passo.
Nell'attesa, quindi, che si ponga mano alla riforma della legge fondamentale è possibile peraltro un ripensamento della tariffa che tenga conto:
a) del cresciuto ruolo "garantista" del notaio;

b) della maggiore qualità professionale della prestazione notarile;
c) dell'indifferenza dei fruitori del servizio notarile rispetto alla forma dell'atto;
d) della libera attività di consulenza svolta dal notaio anche fuori dai suoi ruoli istituzionali;
e) della necessità di assicurare ai fruitori del servizio un'alta qualità del prodotto;
f) della opportunità di far confluire la vasta congerie dei corrispettivi (onorari e diritti) in unica voce (semplificazione);
g) della opportunità di determinare il rimborso delle spese tenendo conto delle concrete e diverse situazioni;
h) della opportunità di servirsi della tariffa per sanzionare disciplinarmente comportamenti inadeguati al ruolo del notaio e alle aspettative dei fruitori del servizio;
i) della necessità di introdurre nella tariffa una norma di adeguamento automatico (annuale o biennale) in funzione di certi parametri (costo medio della vita, o del lavoro dipendente, o dei canoni di affitto, o dei servizi fondamentali o altro);
l) opportunità di inserire nella tariffa settori tradizionalmente esclusi.
Sulla base di queste osservazioni e riprendendo, per modificarla sostanzialmente, la tripirtazione di Di Fabio si può pensare ad una tariffa che tenga conto:
a) dell'attività di pura certificazione;
b) dell'attività normale;
c) dell'attività di consulenza estranea all'attività normale.
L'attività di pura certificazione avrà tariffa rigida.
L'attività normale andrà remunerata tenendo conto della qualità della prestazione notarile che va sottintesa come espressa a livelli di alta professionalità.
Pertanto per tutti gli atti normali (atti negoziali, atti societari, mutui etc.) la tariffa prevederà un certo tipo di compenso onnicomprensivo che andrà penalizzato per prestazioni di minor qualità e verrà, eccezionalmente, rivalutato per prestazioni fuori norma.
L'attività di consulenza estranea all'attività normale sarà riconosciuta e protetta.
Per gli atti che rientrano nell'attività normale ma per i quali non è possibile applicare il criterio sopra formulato, saranno previsti compensi ricompresi tra un minimo e un massimo.
La tariffa, e questo appare rivoluzionario, dovrà prevedere un compenso globale per ogni prestazione senza più riferimenti ad onorari, diritti, scritturato etc.
In sostanza la notula del notaio dovrà semplicemente esporre le voci anticipa-

zioni, compensi e rimborso spese.
Per quest'ultima voce si è ritenuto opportuno conferire al Consiglio Nazionale, sulla base di dati raccolti e forniti dai Consigli Distrettuali e/o dai comitati Regionali o desunti da dati statistici forniti da fonti ufficiali, il compito di stabilirne gli ammontari e di tenerli aggiornati, avendo presenti le diverse realtà locali.
Questa nuova impostazione della tariffa che è destinata ad incidere profondamente sui comportamenti dei notai e a far nascere crescenti aspettative tra i fruitori del servizio notarile si presenta solo apparentemente dotata di una certa rigidità. In realtà, se si eccettua quanto è previsto per le attività di pura certificazione dove il rigore della tariffa è d'obbligo, nei settori di più vasto intervento le previsioni sono talmente vaste che parlare di rigidità sarebbe quanto meno discutibile: senza contare che l'attività di consulenza sarebbe ora ampiamente riconosciuta con evidente influenza sull'apparente rigidità di fondo. L'osservazione è accettabile solo se si ipotizza un'attività "normale" svolta ai massimi livelli qualitativi perchè in tal caso, in assenza di attività di consulenza, la tariffa tende a livellare i compensi (ma appunto, come detto, al massimo livello).
In realtà questa impostazione della tariffa evidenzia altre importanti finalità che sono quelle di incentivare la qualità del lavoro, di esercitare un controllo sulla "qualità" della prestazione, di intervenire con sanzioni nei casi di scadente qualità della prestazione, di imporre la stessa cura nel lavoro a prescindere dalla forma dell'atto, di incidere sull'accapparramento, di scoraggiare e sanzionare le sottofatturazioni, di assicurare la "fedeltà" fiscale.
Dovranno essere infatti introdotte nuove norme che andranno ad incidere sull'aspetto deontologico della professione e sul funzionamento del sistema disciplinare.
Se si vuole, come si spera si voglia, che il notaio sia garante del risultato (non perchè assicurato, ma per la qualità della sua prestazione) occorre che il diverso e più scadente comportamento sia sanzionato non solo indirettamente con un contenimento dei compensi, ma sopratutto con le sanzioni (la cui gradualità e i cui meccanismi di applicazione saranno eventualmente da meditare).
Nel fissare i capisaldi della riforma si è avuto riguardo a quello che si pensa debba essere il ruolo moderno del notaio non più limitato alla certificazione, all'attribuzione della pubblica fede e all'adeguamento ma teso, ben al di sopra di questi obiettivi, a garantire al cittadino la piena realizzazione dei propri interessi sotto la tutela di un alto livello qualitativo della prestazione.
Un notariato di più basso livello sembra oggi antistorico e inaccettabile e ciò spiega il recupero del rigore nel controllo dell'esercizio della professione.

Ma al di là di quanto può interessare direttamente la categoria e indirettamente chi si rivolge al notaio sembra di poter dire che la nuova tariffa progettata possa soddisfare, attraverso la grande semplificazione, le attese dei fruitori del servizio oggi così spesso distratti da campagne di stampa spesso disordinate.
Lo Stato poi, l'Erario dello Stato, avrà motivo di soddisfazione nel riscontrare che il nuovo meccanismo dovrebbe poter consentire un più facile accesso alle notizie fiscalmente rilevanti. Ma anche tra noi poter combattere i giochi al ribasso, le reticenti fatturazioni e la bassa qualità della prestazione dovrebbe portare sicuro giovamento.

6.- Ipotesi pratica del testo di una nuova tariffa

Siamo ben consci del fatto che è molto facile costruire ipotesi teoriche ed invece molto difficile tradurle poi in norme pratiche, siamo però anche convinti che l'esemplificazione pratica spesso sia di comprensibilità più immediata di quanto non sia una pur logica e conseguente costruzione teorica.
Per questo, in conclusione del lavoro, ci siamo imposti di provare a tradurre tutto quanto sopra esposto in un testo di futuribile tariffa.
E' però del tutto evidente che si tratta di un abbozzo che non ha assolutamente pretese di completezza e di precisione, ma solo di "rendere l'idea" del nostro programma.
Qualora le idee e le tesi che abbiamo via via sostenute trovassero nella categoria e negli organi istituzionali favorevole accoglimento, questa ipotesi pratica potrebbe essere solo il canovaccio ed il punto di partenza per uno studio serio, con l'apporto di tecnici della materia, per una stesura definitiva.
Teniamo a sottolineare in particolare che le cifre esposte in taluni casi <u>sono assolutamente non ragionate</u>, vogliono solo essere una traccia "di intenzione" e servire esclusivamente a rendere l'idea di ordini di grandezza.
Siamo infine ben consapevoli del fatto che la ipotizzata riforma andrebbe a toccare sia pur marginalmente altre normative (per esempio l'ordinamento degli archivi notarili e l'entità della tassa archivio, per esempio le norme di tenuta dei repertori, etc.) e quindi che occorrerà coordinare le norme di legge da abrogare o sostituire.
Quindi non solo accetteremo, ma certamente desideriamo e sollecitiamo qualsiasi rilievo e qualsiasi critica da parte dei colleghi, purchè appunto non sia limitata a questi aspetti diciamo così "formali e marginali" sui quali abbiamo volu-

tamente sorvolato.

TARIFFA DEI COMPENSI SPETTANTI AI NOTAI

Disposizione generale

Art.1 - La presente tariffa determina i compensi a qualunque titolo dovuti al notaio per il compimento degli atti a lui attribuiti dalla legge e per le altre sue prestazioni.

Compensi per gli atti di pura certificazione notarile

Art.2 - Per gli atti e prestazioni seguenti è dovuto al notaio il compenso a fianco di ciascuno indicato:

a)- vidimazione annuale di libri e di registri.....lire (25.000=)

b)- vidimazione prima dell'uso di libri
e registri fino a cento fogli.....lire (40.000=)

b1) per ogni cento fogli in più.....lire (5.000=)

b2) per la compilazione ed il pagamento della tassa di cc/gg per vidimazione sia annuale che iniziale.....lire (10.000=)

c)- copia, estratto (che consista in pura riproduzione del documento e sua autenticazione) o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti....lire (40.000=)

d)- autenticazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio già predisposte.....lire (25.000=)

e)- vere di firma su modulistica di qualsiasi genere o comunque documentazione già predisposta.....lire (20.000=)

g)- certificazione relativa a proprio atto.....lire (40.000=)

h)- autenticazione di fotografia.....lire (40.000=)

i)- deposito in atti di documenti (che comporti la registrazione).....lire (180.000=)

l)- trasferimento di proprietà o di altro diritto reale su autoveicoli, di costituzione di usufrutto, di uso o di ipoteca su autoveicoli o di rinnovazione della ipoteca stessa, ancorchè trattisi di ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni non connesse con il trasferimentro della proprietà dell'autoveicolo, nonchè contratti di locazione, di noleggio o di locazione finanziaria relativi ad autoveicoli:
che riguardi motocicli di qualsiasi specie e cilindrata o trattori agricoli, ...lire (.....)

l1) come sopra, che riguardi autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi e roulottes di qualsiasi

specie e cilindrata.....lire (.....)

l2) consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli ed atti di rettifica di quelli relativi ad auto veicoli.....lire (.....)

l3) procure necessarie per gli atti di cui alle let= tere l) - l1) e l2).....lire (.....)

[l'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di persone diverse del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto o di uso, totale o parziale, su un autoveicolo, ovvero di disposizione dei detti diritti da persone diverse a favore di un unico soggetto, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo compenso.

Quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca sia contestuale all'atto di trasferimento di proprietà si dà luogo alla percezione di un solo compenso di cui alla lettera l) o alla lettera l1)]

m)- rilascio di copie di propri atti (oltre a quelle necessarie per tutte le formalità dipendenti dalla pratica stessa e a quelle da consegnare alle parti e comunque oltre a quelle eventualmente indicate negli articoli successivi) e trasmissione del te- sto o dell'estratto di un atto per mezzo del te- legrafo o del telefono o del telefax: (indipenden- temente dal numero dei negozi contenuti nell'atto): per tutti gli atti di cui al presente articolo 2 e per quelli di cui all'articolo 3 lettere da F) a ?)....lire (10.000=)

m1) come sopra, per tutti gli altri atti.....lire (40.000=)

m2) come sopra, qualora si tratti di copia esecutiva.....lire (50.000=)

Compensi per gli atti e le attività normali del notaio

Art.3 - Per gli atti ricevuti od autenticati dal notaio e per le attività normalmente da lui svolte sono dovuti i compensi di seguito indicati:

A) atti negoziali immobiliari (compravendite di ogni tipo, permute, donazioni, anche per diritti parziali), con prezzo o valore fino a lire 5.000.000=.....lire (900.000=)

A1)come sopra con valore fino a lire 10.000.000=.....lire (1.200.000=)

A2)come sopra con valore fino a lire 50.000.000=.....lire (1.800.000=)

A3)come sopra con valore fino a lire 100.000.000=.....lire (2.200.000=)

A4)come sopra con valore fino a lire 300.000.000=.....lire ( )

A5)come sopra con valore fino a lire 500.000.000=.....lire ( )

A6)come sopra con valore fino a lire 1.000.000.000=.....lire ( )

A7)come sopra con valore fino a lire 5.000.000.000=.....lire ( )

A8)come sopra con valore oltre lire 5.000.000=.....lire (10.000.000=)

ATTIVITA' NOTARILE NECESSARIA PER LA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME SOPRA INDICATO

A9) - indagine ipotecaria ventennale;

A10)- indagine catastale con esame delle relative planimetrie per le unità urbane e richiesta del relativo certificato;

A11)- indagine sulla situazione urbanistica eventualmente per promuovere accertamenti ulteriori da parte di tecnici;

A12)- indagine completa sulla legittimazione delle parti ed acquisizione eventuale di certificazioni e documentazioni;

A13)- redazione del contenuto dell'atto anche quando trattasi di scritture private autenticate;

A14)- spiegazione alle parti, nel corso della lettura o dell'esposizione, dei contenuti giuridici e pratici dell'atto;

A15)- trascrizione ai Registri Immobiliari nei termini di legge;

A16)- esecuzione della voltura catastale nei termini di legge con l'eventuale specifica istanza ex lege 154/188;

A17)- esecuzione di tutte le pratiche successive e conseguenti eventualmente necessarie alla completezza della pratica (segnalazione alla Banca dell'accollo del mutuo, trasmissione della copia al Comune, trasmissione della copia all'Ufficio Imposte, etc.)

B) mutui e finanziamenti in genere (ad esclusione
dei mutui ed operazioni di Credito Fondiario)
con valore fino a lire 5.000.000=.....lire ( )

B1)come sopra con valore fino a lire 10.000.000=.....lire ( )

B2)come sopra con valore fino a lire 50.000.000=.....lire ( )

B3)come sopra con valore fino a lire 100.000.000=.....lire ( )

B4)come sopra con valore fino a lire 300.000.000=.....lire ( )

B5)come sopra con valore fino a lire 500.000.000=.....lire ( )

B6)come sopra con valore fino a lire 1.000.000.000=.....lire ( )

B7)come sopra con valore fino a lire 5.000.000.000=.....lire ( )

B8)come sopra con valore oltre lire 5.000.000.000=.....lire ( )

ATTIVITA' NOTARILE NECESSARIA PER LA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME SOPRA INDICATO

B9)- acquisizione di tutta la documentazione necessaria sia per l'individuazione catastale dei beni che per la legittimazione delle parti;

B10)- stesura delle relazioni notarili preliminari e definitive nelle forme richieste;

B11)- spiegazione alle parti, nel corso della lettura o dell'esposizione, dei contenuti giuridici e pratici dell'atto;

B12)- esecuzione tempestiva della formalità di iscrizione;

B13)- raccolta, predisposizione e consegna di tutta la documentazione eventualmente richiesta dagli Istituti mutuanti.

C) mutui e operazioni di Credito Fondiario per i quali l'onorario è unico e viene percetto al momento della stipulazione del primo atto con valore fino a lire 5.000.000=.....lire ( )

C1)come sopra con valore fino a lire 10.000.000=.....lire ( )

C2)come sopra con valore fino a lire 50.000.000=.....lire ( )

C3)come sopra con valore fino a lire 100.000.000=.....lire ( )

C4)come sopra con valore fino a lire 300.000.000=.....lire ( )

C5)come sopra con valore fino a lire 500.000.000=.....lire ( )

C6)come sopra con valore fino a lire 1.000.000.000=.....lire ( )

C7)come sopra con valore fino a lire 5.000.000.000=.....lire ( )

C8)come sopra con valore oltre lire 5.000.000.000=.....lire ( )

ATTIVITA' NOTARILE NECESSARIA PER LA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME SOPRA INDICATO

C9)- acquisizione di tutta la documentazione necessaria sia per l'individuazione catastale dei beni che per la legittimazione delle parti;

C10)- stesura delle relazioni notarili preliminari e definitive nelle forme richieste;

C11)- spiegazione alle parti, nel corso della lettura o dell'esposizione, dei contenuti giuridici e pratici dell'atto;

C12)- esecuzione tempestiva della formalità di iscrizione;

C13)- raccolta, predisposizione e consegna di tutta la documentazione eventualmente richiesta dagli Istituti mutuanti;

C14)- stipulazione dell'atto di quietanza o consegna della somma.

D) atti per società di capitali e precisamente: costituzioni - aumenti di capitale - atti di fusione - trasformazioni - assegnazione di beni ai soci - conferimento non connesso alla costituzione od all'aumento del capitale - emissione di obbligazioni - riduzione di capitale esuberante, con valore fino a lire 5.000.000=.....lire ( )

D1)come sopra con valore fino a lire 10.000.000=.....lire ( )

D2)come sopra con valore fino a lire 50.000.000=.....lire ( )

D3)come sopra con valore fino a lire 100.000.000=.....lire ( )

D4)come sopra con valore fino a lire 300.000.000=.....lire ( )

D5)come sopra con valore fino a lire 500.000.000=.....lire ( )

D6)come sopra con valore fino a lire 1.000.000.000=.....lire ( )

D7)come sopra con valore fino a lire 5.000.000.000=.....lire ( )

D8)come sopra con valore oltre lire 5.000.000.000=.....lire ( )

ATTIVITA' NOTARILE NECESSARIA PER LA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME SOPRA INDICATO

D9)- acquisizione di tutta la documentazione necessaria ("storia" della società - documenti di legittimazione delle parti - certificazioni di iscrizione nei diversi pubblici registri, etc.);

D10)- spiegazione alle parti, nel corso della lettura, dei contenuti giuridici e pratici dell'atto;

D11)- compilazione od esame dettagliato dello statuto sociale in sede di costituzione;

D12)- allegazione dello statuto aggiornato in caso di operazioni modificative dello stesso;

D13)- esecuzione, nei termini di legge, di tutte le formalità conseguenti presso il Tribunale, la Cancelleria Commerciale, la Camera di Commercio, l'Ufficio Imposte, l'Ufficio I.V.A., il B.U.S.A.R.L., etc.;

D14)- esecuzione, se richiesto, in sede di costituzione, del versamento e quindi dello svincolo dei 3/10 di capitale.

E) atti per società di persone e precisamente:
costituzioni - aumenti di capitale - atti di fusione - trasformazioni - assegnazione di beni ai soci - conferimento non connesso alla costituzione od all'aumento del capitale
con valore fino a lire 5.000.000=.....lire ( )

E1)come sopra con valore fino a lire 10.000.000=.....lire ( )

E2)come sopra con valore fino a lire 50.000.000=.....lire ( )

E3)come sopra con valore fino a lire 100.000.000=.....lire ( )

E4)come sopra con valore fino a lire 300.000.000=.....lire ( )

E5)come sopra con valore fino a lire 500.000.000=.....lire ( )

E6)come sopra con valore fino a lire 1.000.000.000=.....lire ( )

E7)come sopra con valore fino a lire 5.000.000.000=.....lire ( )

E8)come sopra con valore oltre lire 5.000.000.000=.....lire ( )

ATTIVITA' NOTARILE NECESSARIA PER LA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME SOPRA INDICATO

E9)- acquisizione di tutta la documentazione necessaria ("storia" della società - documenti di legittimazione delle parti - certificazioni di iscrizione nei diversi pubblici registri, etc.);

E10)- spiegazione alle parti, nel corso della lettura o dell'esposizione, dei contenuti giuridici e pratici dell'atto;

E11)- compilazione od esame dettagliato dei patti sociali in sede di costituzione;

E12)- esecuzione, nei termini di legge, di tutte le formalità conseguenti presso

il Tribunale, la Cancelleria Commerciale, la Camera di Commercio, l'Ufficio Imposte, l'Ufficio I.V.A., etc.;

F) convenzioni urbanistiche di ogni tipo e genere, ed atti d'obbligo, anche se unilaterali.....da lire ( ) a lire ( )

G) verbali di assemblea; deliberazioni degli organi sociali in genere, modifica di patti di società ed in genere atti societari esclusi quelli di cui alle precedenti lettere D) ed E).....da lire (900.000) a lire (1.600.000)

[...è forse inutile proseguire una elencazione che potrebbe ricopiare gli articoli 7 - 8 e 9 dell'attuale tariffa con le necessarie integrazioni ricavate dalla "Tabella C" allegata all'attuale tariffa - è oramai ben chiaro, crediamo, lo spirito e l'intento: d'ora innanzi per tutti i tipi di atti sarebbe previsto un minimo ed un massimo da determinarsi poi a norma del successivo articolo 4. Non potrebbe mancare infine una categoria indefinita di "altri atti" da non lasciare però troppo generica ma in qualche modo definita perlomeno dalle attività e formalità necessarie. Se non proprio per ogni tipo di atto, perlomeno per categorie di atti, dovrebbe sempre seguire, come sopra, l'elencazione dell'attività notarile necessaria per la percezione del compenso secondo le linee sopra evidenziate.

Pensiamo infine che non possa mancare la definizione di alcune categorie di attività oggi trascurate dalla tariffa: per esempio le denunce di successione (da immaginare per scaglioni come nelle lettere da A) ad E), i ricorsi e l'assistenza presso le Commissioni Tributarie (da immaginare invece con un minimo ed un massimo come nelle lettera da F) in avanti, etc...]

Riduzioni o determinazione del compenso

Art.4 - 1)- Per tutti gli atti di cui al precedente articolo 3 la mancata esecuzione di talune delle attività necessarie ivi indicate, dovrà dare origine ad una riduzione percentuale del compenso e precisamente:

A)- dovrà operarsi una riduzione del 50% per la mancata esecuzione delle attività di cui alle lettere A13) -??) -??)

B)- dovrà operarsi una riduzione del 30% per la mancata esecuzione delle attività di cui alle lettere A9) - A11) - A14) - A15) - A16) - B10) - B11) - B12) - C10) - C11) - C12) - D10) - D11) - D13) - E10) - E11) - E12) -??) -??)

C)- dovrà operarsi una riduzione del 10% per la mancata esecuzione delle attività di cui alle lettere A10) - A12) - A17) - B9) - B13) - C9) - C13) - C14) - D9) - D12) - D14) - E9) -??) -??)

D)- dovrà operarsi una riduzione del 25% sul compenso per gli atti di cui alle

lettere B) e C) quando tali atti di mutuo e finanziamento siano contestuali o connessi con un atto di cui alla lettera A) e ciò sia che avvenga con un unico atto sia che avvenga con atti separati;
E)- dovrà operarsi una riduzione del 15% sul compenso per ciascun atto, quando gli atti (di qualsiasi tipo) debbano considerarsi "in serie" per l'unicità dello studio e preparazione della pratica, per l'omogeneità del contenuto, per la presenza ripetuta di una stessa o delle stesse parti, etc.

Le riduzioni suddette sono fra esse cumulabili. Quando per effetto del cumulo di più riduzioni il compenso si riduca a zero, spetterà al notaio un compenso fisso di lire 100.000= qualunque sia il tipo di atto.

2)- Per tutti gli atti di cui alle lettere da F) a ?) -ambo incluse- del precedente articolo 3 la percezione del compenso in misura superiore al minimo potrà essere giustificata:
F)- dalla particolare complessità riscontrata nella raccolta o predisposizione della documentazione necessaria;
G)- dalla particolare complessità delle problematiche giuridiche da esaminare;
H)- dalla necessità di esecuzione di un numero rilevante e superiore alla media di formalità od attività connesse e dipendenti;
I)- dal numero rilevante di incontri con le parti resisi necessari per lo svolgimento della pratica;
L) - ????????????;
M) - ????????????.
I consigli notarili distrettuali potranno predisporre studi e tabelle per la migliore individuazione e precisazione dei criteri e delle gradazioni di determinazione del compenso di cui al n.2) del presente articolo.
Compensi per attività professionali straordinarie connesse o meno con l'esercizio della funzione notarile
Art.5 - Per le prestazioni non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica è dovuto al notaio un compenso determinato a norma dell'art.2233 del Codice Civile.
Per tutti gli atti di cui al precedente articolo 3 potrà spettare al notaio un ulteriore compenso determinato a norma dell'art.2233 del Codice Civile (e possibilmente determinato con il consenso del cliente) quando l'intervento strettamente professionale del notaio sia stato straordinariamente rilevante o quando il numero, la complessità, la materiale estensione di formalità ed adempimenti sia pur direttamente connessi con l'atto, lo possa giustificare.
I consigli notarili distrettuali potranno predisporre studi per la migliore in-

dividuazione e precisazione dei criteri e delle gradazioni di determinazione del compenso di cui al presente articolo e potranno anche preventivamente approvarne l'entità su singole fattispecie, fatte tutte le necessarie ed opportune indagini conoscitive.

Modalità di fatturazione

Art.6 - Tutte le fatture, i preventivi, le fatture "pro forma", i "progetti di fattura" ed ogni altro documento equipollente rilasciati dal notaio, dovranno contenere:

a)- l'indicazione dell'atto a cui si riferiscono o con la descrizione per disteso o con il richiamo all'articolo ed alla lettera corrispondente della tariffa;

b)- l'indicazione del valore quando questo sia rilevante ai fini del compenso;

c)- l'indicazione del compenso intero risultante dalla tariffa, quando si tratti di una voce unica e del compenso minimo quando si tratti di atti per i quali è previsto un compenso tra un mimino ed un massimo;

d)- l'indicazione dettagliata delle riduzioni del compenso intero derivanti dalla applicazione dell'articolo 4 o con la descrizione analitica o con il richiamo della corrispondente lettera di riferimento;

e)- l'indicazione (anche succinta o per richiamo alla corrispondente lettera di riferimento dell'articolo 4 della tariffa), che giustifichi un compenso superiore al minimo per gli atti per i quali è previsto un compenso tra un minimo ed un massimo;

f)- l'indicazione del compenso aggiuntivo di cui all'articolo 5 preferibilmente con una sia pur succinta motivazione o almeno con l'espresso richiamo all'articolo 5 della tariffa;

g)- l'indicazione dell'eventuale maggiorazione per rimborso spese di studio di cui al successivo articolo 8.

Quando la necessità di operare riduzioni o maggiorazioni si evidenzi dopo l'emissione della fattura, dovrà farsi luogo a nota di accredito o di addebito.

Versamenti alla Cassa Nazionale del Notariato ed all'Archivio Notarile

Art.7 - Il notaio è tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori l'importo risultante dalla tabella allegato A.

Il versamento è eseguito all'Archivio Notarile del distretto nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio Notarile l'aggio del due per cento.

Il notaio è tenuto a versare allo stesso Archivio Notarile l'importo della tassa d'archivio pure risultante dalla tabella allegato A.

Nei repertori notarili, nella colonna riservata agli onorari, dovrà essere indicato il riferimento all'articolo della tariffa ed alla lettera distintiva rela-

tivi all'atto in oggetto, senza indicazione di importi.
[n.d.r. = questo allegato non viene riportato, ma immaginiamo una tabellina semplice, per larghi scaglioni di valore -dove il valore sia rilevante- e per importi fissi e semplici per tutti gli altri atti. E' evidente che pensiamo a valori rotondi senza assurdi... decimali]

Rimborso spese di studio e rivalutazione

Art.8 - Il Consiglio Nazionale del Notariato, sentiti i Consigli notarili distrettuali e tenuto conto anche di riferimenti statistici certi (ISTAT o simili), può fissare, ogni anno, una percentuale di aumento di tutti i compensi per zone dove i costi di mantenimento dello studio, di remunerazione del personale, di difficoltà operativa con i pubblici Uffici, o per altri parametri similari, siano particolarmente elevati e rilevanti.
Tali percentuali di aumento potranno essere differenziate per zone geografiche (regione, provincia, città, etc.) o per distretto notarile, ma in ogni caso dovranno individuare singole zone dove sia applicabile tale percentuale di aumento e non potranno essere generalizzate.
Ogni tre anni, a partire dal primo gennaio, tutti i compensi previsti dalla presente tariffa, verranno rivalutati secondo l'indice ISTAT del costo della vita con arrotondamento alle 10.000 lire inferiori. A tal fine il Consiglio Nazionale entro il 10 dicembre precedente predisporrà le nuove tabelle.

Limiti

Art.9 - Oltre ai compensi indicati nella presente tariffa, null'altro è dovuto al notaio per nessun titolo. Ogni convenzione contraria è nulla.

Esenzioni

Art.10 - Non è dovuto alcun compenso per le procure alle liti, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risulti la sua indigenza.
Non è dovuto alcun compenso per i certificati di vita occorrenti per la esazione di pensioni.
Non è dovuto alcun compenso per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

Opera di tecnici

Art.11 - Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti stabiliti dalla tariffa giudiziaria in materia civile.
Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi

diritti sono dovuti nella misura della metà.

Norma conclusiva

Art.12 - Se i compensi non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione contenuta nella presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella tariffa stessa che regolano casi simili o materie analoghe.

Sanzioni

Art.13 - La mancata osservanza da parte dei notai delle norme della presente tariffa, sarà sanzionata da parte del consiglio notarile distrettuale con l'applicazione delle pene disciplinari dell'avvertimento, della censura e dell'ammenda, secondo la gravità del caso, così come previste dall'articolo 135 e seguenti della Legge Notarile.

Dovranno pure essere sanzionati da parte del consiglio notarile distrettuale con l'applicazione delle pene disciplinari di cui sopra, i notai che ripetutamente non eseguano le attività necessarie per la percezione del compenso, ancorchè abbiano effettuato le previste riduzioni.

Per i controlli di cui sopra, il consiglio notarile distrettuale potrà, in ogni momento, chiedere al notaio l'esibizione delle proprie copie di fatture ed esperire tutte le indagini reputate necessarie od opportune.

Tale controllo dovrà periodicamente essere effettuato, a campione, per tutti i notai del distretto.

Disposizione finale

Art.14 - La presente tariffa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che la approva.

Sono abrogate tutte le norme in materia di tariffa incompatibili con quelle contenute negli articoli precedenti.

=======

Non possiamo fare a meno di sottolineare che noi stessi, letto il testo che ci siamo sforzati di immaginare, siamo ben convinti che restino molte definizioni troppo vaghe che necessitano di una migliore stesura e chiarificazione, e che restino diversi problemi di collocazione e di coordinamento.

Per esempio si dovrà ben chiarire e ribadire che le riduzioni di cui all'art.4 non devono in alcun modo legittimare la non esecuzione di talune attività ma, anzi, spingere esattamente al contrario. E, al proposito, si potrebbe immaginare una sorta di diritto di rifiuto quando al notaio venga richiesta una prestazione dequalificata.

Crediamo però di essere riusciti a dare una impressione di insieme della realizzabilità delle idee esposte nella parte teorica.

Importante poi, ma tutt'altro che impossibile, sarà lavorare ad una stesura di testo più precisa e completa.

7.- Bibliografia essenziale

MOSCATELLO P. - "Commento teorico pratico della Tariffa degli onorari", 1914

SOLIMENA - "Comento alla Legislazione Notarile Italiana", 1918

MIJNO-LOBETTI BODONI - "Commento alla Nuova Tariffa Notarile", 1955, Torino

DE CAPRARIIS-MORELLI - "Guida all'applicazione della Tariffa Notarile", 1982, Milano

UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - "Onorari per atti di mutuo con pluralità di garanzia", 1958

- "Legittimità della delegazione al potere esecutivo della potestà regolamentare in materia di Tariffa Notarile", 1968

UFFICIO STUDI - "Prestazioni professionali non comprese nella Tariffa", 1965

- "Onorario per divisione con conguagli", 1964
- "Onorario per atto di fidejussione contestuale prestata da più soggetti per uno stesso debito", 1965
- "Onorario relativo all'atto di accettazione contestuale dell'eredità da parte di più chiamati", 1965
- "Vigenza delle disposizioni concernenti onorari notarili ridotti",

DI FABIO M. - "Manuale di Notariato", 1981

MONFORTE G. in STUDI... - "Rimborso delle spese generali e servizio cambiario", 1985

RAIMONDO M. - "Costo complessivo Atti Notarili",

Per il generale problema della legittimità della delegazione al potere esecutivo della potestà regolamentare in materia di tariffa notarile si veda l'ampia bibliografia citata nell'introduzione al lavoro dell'ufficio studi del C.N. del Notariato sullo stesso tema, sopra citato.

DALLE RIVISTE:

Articoli apparsi su "Il Notaro"

MIJNO U. - "Necessità indilazionabile della revisione organica degli onorari

notarili", 1946, n.4

LOBETTI BODONI F. - "Per l'evoluzione della legge e della professione del notaio", 1946, n.4, pagg.39/40

CASSARINO A. - "in tema di aumento di onorari", 1946, n.20, pag.78

MARSICO N. - "Il problema della occultazione dei valori negli atti notarili", 1949, n.3/4, pag.11

CASSARINO A. - "In tema di aumento di onorari. Rimproveri e correzioni", 1946, n.20

MARTINANGELI D. - "Sull'aumento della Tariffa Notarile", 1951, n.15

CASSARINO A. - "Ancora in tema di revisione di Tariffa", 1951, n.9/10, con nota di Andrea Giuliani

MARTINANGELI D. - "La Nuova Tariffa Notarile", 1951, n.19/20

FERRANDO O. - "Altri appunti sulla Tariffa Notarile", 1952, n.8

MATTINA R. - "Mozione sulla nuova Tariffa del Notariato approvata a Palermo il 20 marzo 1952", 1952, n.9

LABOCCETTA G. - "L'onorario per le copie di documenti", 1955, n.1/2

ANTONI P. - "Enormità della nuova Tariffa", 1955, n.1/2

LONGI F. - "Delle stranezze della Nuova Tariffa", 1955, n.5/6

MERCANTINI G. - "Osservazioni sulla Nuova tariffa e su Associazioni di Notai", 1955, n.7/8

ELIA R. - "A proposito di stranezze della Nuova Tariffa Notarile", 1955, n.9/10

AMATO G. - "La vigente Tariffa Notarile e la Cassa del Notariato", 1957, n.24

PELLICCIONI F.M. - "La Nuova tariffa", 1973, n.5/6

PRATO B. - "La Nuova Tariffa. Qualche osservazione", 1973, n.17/18

MICOLANO C. - "Modifiche alla Tariffa Notarile", 1974, n.21/22

SENTENZA - "I compensi professionali dei notai", 1976, n.13/14

MUSSO G. - "Gravissimi inconvenienti della Nuova Tariffa", 1979, n.15/16

GIACOBBE L. - "La mancata approvazione della Nuova Tariffa", 1980, n.8/9

LAINATI G. - "Disparità di Tariffe", 1984, n.10/11/12

Articoli apparsi su "Rivista del Notariato"

ATTO NOTARILE - Spese ed onorari - Solidarietà delle parti - Concetto di parte rispetto a tale obbligo - Corte d'Appello di Catania 18/1, 15/3/1952, 1952, parte II, pag.344

NOTAIO - Percezione di onorari in misura superiore a quella di Tariffa - Reato, non infrazione disciplinare - Tribunale di Piacenza, 18 aprile 1955, 1955, parte II, pag.456

TRIPODO S. - "Prestazioni notarili e compensi", parte III, 1960, pag.152

TARIFFA - Proposta di modifica, 1968, pag.594

CONSIGLI NOTARILI - Prestazioni Notarili non previste dalla Tariffa. Determinazione minimi e massimi, legittimità, inosservanza, sanzioni disciplinari. (Cass.Sez.III, sent.9 luglio 1968), 1968, pag.1179

PRESTAZIONI non previste dalla Tariffa - criteri determinativi dal Consiglio Notarile - legittimità - inosservanza - responsabilità disciplinare - estremi - accertamento di fatto (App.Torino, 2 aprile 1969), 1969, pag.642

NUOVA TARIFFA NOTARILE - criteri interpretativi dell'art.30 (Circ. n.575 del 18 marzo 1974 - Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato), 1974, pag.799

TARIFFA NOTARILE - Compensi per prestazioni al di là della normale indagine giuridica (Prot.n.167 del 29 gennaio 1975 - Consiglio Nazionale del Notariato), 1975, pag.705

COMPENSI PROFESSIONALI - Prestazioni non previste in tariffa - Compenso concordato - Riduzione da parte del Giudice - Esclusione - Inosservanza dei pareri dei Consigli Notarili - Conseguenze (Cass.Sez.II, nov.1975), 1976, pag.1036

COMPENSI PROFESSIONALI - Legittimità dei criteri di massima fissati dai Consigli notarili - Inosservanza - Conseguenze (G.I. Trib.Pen.Trento, 31 gennaio 1976), 1976, pag.1038

Articoli apparsi su "Vita Notarile"

BUTTITTA G. - "Il rogito della polemica imposta", 1949, pagg.4/5/6

BUTTITTA G. - "Onorari-Diritti-Tasse", 1950, pag.26

LONGI F. - "Modifica al sistema tariffario", 1950, pag.30

SULSENTI R. - "Giustizia per il notariato", 1950, pag.73/74

BUTTITTA G. - "La nostra Tariffa", 1950, pag.79

BUTTITTA G. - "La nostra Tariffa", 1950, pagg.90/91

BRAIBANTI A. - "La Tariffa e l'art.1 della Legge", 1952, pagg.27/28

LOVATO A. - "L'art.1 del progetto di Tariffa", 1952, pagg.61/62

MOSCATELLO F. - "La Tariffa Notarile elaborata analiticamente", 1955, pag.586

SERRAINO D. - "Sul compenso dovuto ai notari per gli atti extranotarili", 1956, pagg.510/511/512/513

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA - "Prestazioni non necessariamente connesse alle stipule", 1963, pag.518

TRIBUNALE DI NOVARA - "Attività professionali non previste dalla Tariffa - Cri - teri fissati dal Consiglio - Violazione - Concorrenza illecita", 1967, pag.253

CORTE D'APPELLO DI TORINO - 7 marzo 1967 -"Prestazioni non contemplate da Tarif-

fa nazionale - Procedimento disciplinare per violazione minimi tariffari approvati dal Consiglio", 1967, pag.395

MARANO E. - "In tema di riduzioni di onorari notarili", 1973, pag.47

TRIOLA R. - "Gli onorari notarili per la c.d. attività preparatoria", 1973, pag.980

CORTE CASSAZIONE - 30 aprile 1973 - "Onorari professionali - Rogiti stipulati - Compensi per attività preparatoria ed accessoria - Esclusione", n.2128, 1973, pag.1090

CORTE CASSAZIONE - 9 marzo 1979 - "Straordinarietà delle prestazioni - Inesistenza del particolare impegno", 1979, pag.319

Articoli apparsi su "Gazzetta Notarile - Rivista per il Notariato d'Italia"

CAPUTO-CIMMINO - "In tema di Tariffa Notarile", 1982, pagg.498/499

Articoli apparsi su "Notizie Sindacali - Federnotizie"

ASS.SINDACALE TRIVENETO - "Una tariffa che non soddisfa" - Notizie Sindacali - 1987, n.5

BEVILACQUA G. - "Tariffa Notarile: prime idee per una sua rifondazione", Federnotizie, n.3 (Anno 1)

MOTTOLA F. - "Osservazioni in materia di Tariffa Notarile", Federnotizie, n.2 (anno 2)

INDICE DEI QUADERNI DI

FEDERNOTIZIE

Quaderno n. 1 sul tema "Testo coordinato del CCNL per i dipendenti degli studi professionali", allegato al n. 3 del settembre 1988

Quaderno n. 2 sul tema "Sistemi giuridici e professioni giuridiche nell'ambiente internazionale, stato e avvenire del notariato francese", allegato al n. 1 del gennaio 1989

Quaderno n. 3 sul tema "Comunicazione, informazione e informatica nel settore notarile", allegato al n. 6 del novembre 1989

Quaderno n. 4 sul tema "Contributi per lo studio del nuovo disciplinare", allegato al n. 2 del marzo 1990.

Quaderno n. 5 sul tema "Proposte per una nuova tariffa", allegato al n. 5 del settembre 1990.

